

REGOLAMENTO (CEE) N. 3400/73 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 166/71 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3159/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 166/71⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽⁴⁾, il Consiglio ha fissato norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.;

considerando che tali norme sono state adottate quando la situazione del mercato era caratterizzata da un normale approvvigionamento di gamberetti del calibro superiore e da abbondanti sbarchi di gamberetti di piccolo calibro; che tale situazione aveva indotto a vietare, salvo eccezioni, la commercializzazione dei gamberetti di calibro 2 ai fini del consumo umano;

considerando che gli sbarchi di gamberetti di calibro 1 non consentono più di soddisfare la domanda; che tale situazione non sembra dover mutare nel prossimo futuro; che è quindi opportuno sopprimere tale divieto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 166/71 è sostituito dal testo seguente:

- « 1. I gamberetti di cui all'articolo 1, di produzione comunitaria, possono essere commercializzati per il consumo umano all'interno della Comunità soltanto se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piccole quantità di gamberetti cedute direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore.
3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2142/70 ».

Articolo 2

All'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 166/71 il secondo comma è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.